

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1092

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CARRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2006

Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi
con il cane da seguita

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi decenni si sono verificati sensibili cambiamenti nel panorama faunistico nazionale dovuto anche all'incremento naturale in vaste aree montane del Paese e dell'Appennino toscano di popolazioni di ungulati selvatici che hanno trovato condizioni ambientali idonee all'accrescimento numerico. Le specie selvatiche, in particolare appartenenti alle famiglie dei cervidi e dei bovidi, hanno registrato in tempi brevi un aumento notevole nel territorio regionale tanto da poter ritenere di essere in presenza di sovrappopolazioni che spesso arrecano danni alle colture e all'ambiente. L'abbandono dell'agricoltura montana, legata alla zootecnia e la conseguente conversione dei pascoli in cespugliati boschivi, ha contribuito al miglioramento degli habitat per i cervidi e i bovidi, finendo proprio per condizionare le loro dinamiche riproduttive. In periodi invece di scarsità di nutrizione fornita dal bosco, le popolazioni di ungulati rivolgono spesso la loro ricerca all'esterno, dimostrando l'esistenza di una sorta di correlazione inversa tra la disponibilità delle risorse alimentari reperibili all'interno delle aree boschive e le perdite causate alle colture e alle vegetazioni. I danni quantitativi e qualitativi arrecati all'agricoltura e all'ambiente dipendono, tra l'altro, dalla disposizione territoriale dei campi e dei boschi, dallo sviluppo del perimetro forestale, e, comunque dal numero degli animali che vivono in una determinata area, per i quali vige la necessità di provvedere ad uno stretto monitoraggio. In presenza, infatti, di forte densità di cervi, caprioli e daini si intensificano anche problemi causati dalle brucature invernali ed estive e dai cosiddetti «fregoni»: sia nel periodo della pulitura, sia per marcare il territorio nella stagione riproduttiva, i ma-

schi «fregano» alberi giovani, asportandone la corteccia e provocando la morte delle piante stesse. Il sovrannumero di esemplari comporta danni anche alla sopravvivenza stessa degli altri ungulati: per quanto concerne il daino, ad esempio, specie alloctona considerata dal decreto ministeriale 19 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.232 del 3 ottobre 1996 «specie che può costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica», si registra, ad esempio, in Toscana, in Emilia Romagna ed in Piemonte un'esplosione demografica che sta creando notevoli difficoltà per la convivenza con altri animali selvatici. Una condizione simile è stata riscontrata anche per il capriolo che, in alcune regioni italiane, registra densità di popolazioni assai elevate (oltre 40 capi per chilometro quadrato). Il prelievo con il cane da seguita delle specie elencate, con norme rigide, oltre a reintrodurre una pratica di caccia tipicamente italiana, consente un approccio più naturale alla regolarizzazione e alla gestione degli ungulati selvatici, garantendo un riequilibrio delle popolazioni stesse. L'utilizzazione dei cani nell'esercizio venatorio ha tradizioni antiche anche in Italia in quanto gli studiosi fanno risalire a circa 12.000 anni fa l'addomesticamento dei segugi proprio per l'impiego nelle attività venatorie. Nelle Valli del Natisone, in Friuli Venezia Giulia, nel Cantone del Giura, in Svizzera, ma anche in altre Nazioni come l'Inghilterra e la Francia, la caccia ai cervidi e bovidi con cani da seguita è una tradizione consolidata che non ha fatto riscontrare alcun tipo di destrutturazione all'ecosistema. È pertanto legittimo, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedere una forma di prelievo attraverso la quale sia possibile completare i piani faunistici-ve-

natori, approvati annualmente dalle province, distribuendoli in maniera omogenea sul territorio, prelevando cioè anche laddove la fitta vegetazione renda impossibile un tiro selettivo a lunga distanza con arma a canna rigata. La proposta di cacciare i cervidi e i bovini con il cane da seguita consentirebbe l'utilizzazione esclusiva di fucili a canna liscia caricati a palla: una tipologia di prelievo che risulta ormai consolidata. L'attività venatoria dovrà essere commisurata alle locali densità e all'incremento utile annuo delle popolazioni sottoposte a gestione faunistica venatoria. A tal proposito viene presentata la proposta di legge per regolamentare, in modo chiaro e responsabile, il prelievo con il cane da seguita che, nel contempo, reintroduce un modo di concepire la caccia agli ungulati seguendo una importante tradizione venatoria mediterranea.

La presente proposta di legge è composta da sette articoli:

Articolo 1: Disciplina il prelievo dei cervidi e dei bovini con cane da seguita, finalizzato alla conservazione delle specie, al riequilibrio con la superficie e con le risorse del territorio di caccia, perseguendo il rispetto dell'agricoltura e dell'ambiente.

Articolo 2: Istituisce un albo regionale dei cacciatori abilitati alla caccia dei cervidi e dei bovini con il cane da seguita, i cui iscritti abbiano frequentato un corso di formazione teorico-pratico con il superamento di un esame finale.

Articolo 3: Prevede il rilascio al proprietario del cane di un brevetto che attesta l'abi-

litazione dell'animale alla pratica della caccia ai cervidi e bovini, raggiunta tramite prove qualificanti per l'iscrizione allo specifico albo regionale, istituito dalle regioni.

Articolo 4: Dispone le modalità per esercitare la caccia ai cervidi e bovini con cane da seguita effettuata da cacciatori abilitati, riuniti in squadre fisse, coordinate da un responsabile, alla quali vengono rigorosamente assegnati il numero dei capi da abbattere, il numero dei cani da impiegare nelle battute di caccia, le armi da utilizzare.

Articolo 5: Stabilisce l'individuazione dei territori vocati alla gestione faunistica venatoria dei cervidi e dei bovini con conseguente suddivisione in «distretti» o in «zone» di gestione per distribuire meglio l'attività venatoria su aree territoriali omogenee, onde favorire anche il controllo stesso delle popolazioni selvatiche;

Articolo 6: Prevede che al termine della caccia, il capo abbattuto venga condotto nel punto di raccolta dell'ambito territoriale di caccia (ATC) o comprensorio alpino (CA) per provvedere degli accertamenti sanitari, biometrici e per la compilazione da parte del cacciatore della scheda di abbattimento;

Articolo 7: Dispone che l'amministrazione provinciale possa rilasciare specifica autorizzazione per l'organizzazione di rassegne annuali dei trofei di caccia, convegni, corsi ed incontri allo scopo di promuovere il recupero delle tradizioni venatorie italiane e di ricostruire e valorizzare l'immagine del cacciatore moderno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il prelievo di cervidi e bovidi con cane da seguita finalizzato alla conservazione delle specie, al riequilibrio con la superficie e con le risorse del territorio di caccia, perseguendo il rispetto dell'agricoltura, della selvicoltura e del mantenimento di una corretta proporzione numerica fra i sessi e una giusta struttura tra le classi di età.

Art. 2.

(Istituzione dell'albo regionale dei cacciatori abilitati al prelievo dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita)

1. È istituito in ogni regione un albo regionale dei cacciatori abilitati al prelievo dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita.

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinato al superamento di un esame di abilitazione previa frequenza obbligatoria di un corso di formazione a carattere teorico-pratico.

3. Il programma didattico del corso di cui al comma 2, suddiviso in una parte teorica ed una parte pratica, prevede l'insegnamento di materie come la biologia, la gestione degli ungulati oggetto di caccia, la balistica delle armi, ed una serie di lezioni pratiche per l'abilitazione alla conduzione dei cani da seguita.

4. Ciascuna amministrazione provinciale, sentiti l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), la Società Italiana Pro Segugio ed i comitati di gestione degli ambiti territo-

riali di caccia (ATC) presenti sul comprensorio, prevede all'organizzazione annuale del corso di formazione per la caccia ai cervidi e bovidi con cani da seguita.

5. La frequenza obbligatoria costituisce titolo per l'ammissione alla prova di esame che permette il conseguimento dell'abilitazione alla caccia ai cervidi e bovidi con cane da seguita su tutto il territorio regionale.

6. I cacciatori ammessi alla prova di esame devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

7. Il superamento dell'esame autorizza il rilascio di un tesserino che certifica l'iscrizione all'albo regionale dei cacciatori abilitati alla caccia degli ungulati con il cane da seguita.

Art. 3.

(Rilascio del brevetto di abilitazione per il cane da seguita)

1. L'abilitazione del cane da seguita per la caccia dei cervidi e dei bovidi è attestata tramite un brevetto rilasciato al suo proprietario che comporta l'iscrizione a specifico albo istituito dalle regioni italiane comprese quelle a statuto speciale.

2. Il cane da seguita utilizzato per la caccia ai cervidi e bovidi deve essere valutato da esperti che attestino il grado di addestramento e di ubbidienza degli esemplari.

3. I segugi impiegati per la caccia ai cervidi e ai bovidi devono essere iscritti all'anagrafe canina ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1991.

Art. 4.

(Modalità di caccia ai cervidi e bovidi)

1. La caccia in battuta ai cervidi e ai bovidi con cani da seguita si effettua con cacciatori riuniti in squadre fisse, composte da

un minimo di tre a un massimo di dieci persone, abilitate alla suddetta pratica venatoria ed iscritte all'apposito albo provinciale. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

2. Le Province, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei comprensori alpini (CA), possono aumentare il numero degli iscritti alle squadre ed il numero di partecipanti alle battute.

3. Ogni squadra è composta da un responsabile che esercita la funzione di «accompagnatore» del gruppo e che risponde dell'operato della squadra stessa.

4. Per ogni squadra autorizzata alla caccia dei cervidi e dei bovidi con cane da seguita, l'impiego dei segugi, per ogni battuta, è limitato al singolo od alla coppia.

5. I comitati di gestione degli ATC e dei CA assegnano alla squadra i capi da abbattere determinati nel numero, nel sesso e nella classe di età.

6. Per la caccia dei cervidi e bovidi con cane da seguita sono utilizzabili esclusivamente armi a canna liscia caricati a palla.

7. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore è obbligato ad apporre sul tendine di Achille un contrassegno numerato, rilasciato da ogni comitato di gestione dell'ATC o del CA, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.

Art. 5.

(Delimitazione dei territori vocati)

1. Ciascuna amministrazione provinciale procede, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, alla individuazione e delimitazione dei territori vocati per la gestione faunistica venatoria con il segugio dei cervidi e dei bovidi.

2. I comitati di gestione degli ATC provvedono alla suddivisione del territorio vocato in unità minime denominate «distretti di gestione», identificati dalla sigla DdG accom-

pagnata da un numero progressivo di carattere provinciale.

3. Lo scopo del distretto di gestione è quello di mantenere in equilibrio le densità faunistiche dei cervidi e dei bovidi elevando così la qualità delle popolazioni presenti.

4. Al solo fine degli obiettivi previsti, onde consentire al meglio la gestione di popolazioni selvatiche omogenee, il distretto è suddiviso in «zone di gestione» venatoria per distribuire il prelievo dei cervidi e dei bovidi con cane da seguita su aree territoriali omogenee.

5. Ad ogni squadra di cacciatori deve spettare un preciso settore di caccia.

Art. 6.

(Controllo dei capi abbattuti)

1. Al termine della battuta di caccia di cervidi e bovidi con cane da seguita, il cacciatore ha l'obbligo di portare il capo abbattuto nel punto di raccolta individuato dall'ATC per lo specifico distretto o zona di gestione, nel quale dovranno essere condotti gli accertamenti necessari individuabili in:

a) prima valutazione dell'età, attraverso l'eruzione e lo stato di usura dei denti, in modo da accertare immediatamente se sono stati commessi errori di abbattimento;

b) distacco della mandibola ed eventuale prelievo dei campioni biologici che saranno lasciati al punto di raccolta e schedati con gli stessi estremi del contrassegno auricolare;

c) peso del capo;

d) rilievo delle principali misure biometriche;

e) compilazione della scheda di abbattimento.

2. Entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia le schede di abbattimento conservate presso i punti raccolta dovranno essere consegnate ai comitati di gestione de-

gli ATC o dei CA, mentre le mandibole saranno riconsegnate ai cacciatori che potranno provvedere alla preparazione dei trofei secondo le modalità standard fissate dal Consiglio internazionale della caccia (CIC).

3. Ogni qualvolta venga fatta richiesta dall'amministrazione provinciale o dal comitato di gestione dell'ATC o del CA, il cacciatore è tenuto a concedere in visione i trofei, con relativa mandibola e scheda di abbattimento in suo possesso.

Art. 7.

(Istituzione di rassegne annuali, convegni e corsi per la valorizzazione delle tradizioni venatorie italiane)

1. L'Amministrazione provinciale concede l'autorizzazione per istituire una rassegna annuale dei trofei e delle mandibole dei capi abbattuti anche per promuovere l'informazione e la conoscenza dell'attività venatoria riguardante, in particolare, il prelievo dei cervidi e dei bovidi.

2. Le amministrazioni provinciali, in collaborazione con le regioni, le associazioni venatorie e con la Società Italiana Pro Segugio, si impegnano alla promozione di convegni, corsi ed incontri volti al recupero delle tradizioni venatorie, favorendo la diffusione di materiale informativo inerente il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi, basato su solide basi scientifiche, al fine di restituire e di valorizzare l'immagine corretta del cacciatore moderno.